chiaro che si vuole arrivare in un congruo tempo là dove vuol arrivare l'onorevole Bruno. Ma chi è che può provvedere con vera efficacia allo scopo dell'onorevole Bruno?

Non è già il Parlamento colla legge sul notariato; è al ministro della pubblica istruzione che tocca il prendere le iniziative necessarie, perchè entro un congruo termine si sappia bene che in tutte le parti d'Italia, compresa la Valle d'Aosta, la lingua italiana sia la lingua vera del paese.

L'onorevole Di Pisa accennò all'esempio dell'Alsazia; ma ricordi la Camera come fino al 1832 tutti nell'Alsazia parlassero unicamente il tedesco, e nient'altro che il tedesco. La lingua ufficiale francese in Alsazia divenne una cosa possibile in seguito alla legge del 1832, che rese obbligatorio l'insegnamento primario in francese anche nei dipartimenti contigui al Reno. Questa legge, di cui fu autore il signor Guizot, è stata una specie di colpo di Stato per spingere tutti coloro che non fossero etnograficamente francesi ad usare la lingua francese. Solamente allora divenne possibile che gli atti si redigessero in francese, mentre prima ciò non si faceva.

Bisogna che le leggi prendano i popoli come sono, e non li prenda, con un disegno fatto sulla carta, per costringere *a priori* la gente a parlare un linguaggio che la madre loro non ha insegnato.

Io desidero, ripeto, che queste anomalie scompaiano e scompaiano il più presto possibile; ma finchè non sarà un fatto che tutti nella valle d'Aosta parlino e intendano la lingua italiana, sarebbe una tirannia il volerli obbligare a fare gli atti in una lingua che non capiscono.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Pisa insiste nella sua proposta?

DI PISA. Io insisto per la soppressione.

PRESIDENTE. L'onorevole Bruno mantiene la sua proposta?

BRUNO. Io la mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole Bruno propone che si dica *fino al* 1890.

Metto ai voti innanzitutto questa proposta.

(È rigettata.)

Ora metterò ai voti l'articolo 147.

Quelli che approvano la proposta di soppressione di quest'articolo, voteranno contro il medesimo.

DI PISA. Giacchè la Camera si è manifestata contro l'emendamento dell'onorevole Bruno, io ritiro la mia proposta di soppressione dell'articolo.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono opposizioni, si intenderà approvato l'articolo 147.

(È approvato.)

« Art. 148. Gli uffici notarili di proprietà privata attualmente esistenti in Roma, sono soppressi.

« È conservato ai titolari che esercitano i detti uffizi in nome proprio, il diritto di esercizio della professione giusta il disposto dell'articolo 135.

« Quanto a coloro che esercitano uno dei detti uffici di altrui proprietà, rimangono fermi i contratti stipulati tra essi ed i proprietari, e, mediante la loro osservanza, potranno i medesimi esercitare il notariato durante la loro vita.

« Se i contratti sono stipulati a tempo, essi possono essere prorogati a tutta la vita dell'esercente, salvo al concedente la facoltà di assumere personalmente l'esercizio dell'uffizio per tutta la sua vita, ove sia rivestito dei requisiti voluti dalle leggi ora vigenti. »

(È approvato.)

« Art. 149. Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili, di cui nell'articolo precedente, sarà corrisposto a chi ne aveva la proprietà nel giorno della pubblicazione di questa legge, od ai suoi eredi o successori a titolo particolare, una indennità corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici risultante per ciascuno di essi dall'ultimo titolo di acquisto anteriore al 1° gennaio 1874. »

BOTTA. L'articolo, del quale testè si è dato lettura, mi porge occasione di sottoporre al giudizio della Camera brevissime considerazioni, le quali confido non saranno tutte affatto infeconde nell'animo del signor ministro guardasigilli, precisamente perchè egli è il ministro della giustizia.

Col primo comma dell'articolo stato accolto poco fa col voto favorevole della Camera, cioè l'articolo 148, è riconosciuto ai notai di Roma il diritto di proprietà sui loro uffici. Se non che, quando si viene a fare le disposizioni dirette a corrispondere ai notai di Roma l'indennità per il riscatto dei loro uffici, si viene a vulnerare sotto diverse forme il diritto stato riconosciuto dall'articolo 148 suddetto.

Si comincia collo stabilire i criteri per il corrispettivo da retribuirsi ai proprietari degli uffici, ricorrendo alla crudele ragione della media, desunta dalla somma totale costituita dai singoli prezzi di acquisto per cadauno ufficio a tutto il 31 dicembre 1873, o come dice l'articolo in discussione, *anteriore al* 1° *gennaio* 1874, ed ecco le parole testuali che si leggono a pagina 10 della relazione: « criteri per il riscatto: i 7/10 della media dell'ultimo prezzo di vendita, da pagarsi alla morte del titolare. » Ciò importa uguale il prezzo per ogni ufficio.

Mi spiegherò meglio con un esempio.

Poniamo che nel 1850 l'uffizio di Tizio sia stato